



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
SEZIONE XV CIVILE  
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Amina Simonetti	Giudice
Dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta il numero di ruolo generale R.G. 18092/2020, promossa da:

**FALLIMENTO S.C.A. - SOCIETA' CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI | - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE** rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [redacted] giusta procura in calce all'atto di citazione.

- attore -

**CONTRO**

- convenuto -

**E CONTRO**



– terzi chiamati –

**CONCLUSIONI****Per parte attrice:**

“ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie:

**Nel merito**

Accertata e dichiarata le responsabilità dei convenuti per l’inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla Legge, in ragione di quanto esposto in narrativa, e per i conseguenti danni patiti da SCA Società Concessionaria Autoveicoli S.p.A. in liquidazione e/o dai creditori sociali, condannare gli stessi, in via tra loro solidale, al pagamento in favore del Fallimento attore a titolo di risarcimento dei danni medesimi, della somma complessiva di € 4.551.912,40, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per le seguenti quote di rispettiva competenza (o per le quote che risulteranno di giustizia):

per € 2.275.956,20

· € 2.275.956,20

**In ogni caso**

Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 commi 1, 2, 3, 4 e 5 c.c., ed alla rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti all’effettivo pagamento.

**In ogni caso**

Con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre a spese generali di studio, CPA e IVA come per legge, ed oltre alle spese di eventuale CTU e CTP.

**In via istruttoria:**

Per mero tuziorismo, e per la denegata ipotesi in cui la causa non dovesse ritenersi già documentalmente istruita, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:

- 1) Vero che, a far data quanto meno dall’anno 2011, SCA ha provveduto sistematicamente ad alterare aumentando il valore delle rimanenze di magazzino;
- 2) Vero che, gli scostamenti tra vetture nuove ed usate effettivamente presenti a magazzino e quelle appostate fittiziamente a bilancio, per gli esercizi 2011 / 2015, risulta riassunto nel file denominato “bibbia 666”, il cui contenuto si rammostra al teste (doc. 25);
- 3) Vero che, detto file venne rinvenuto dal curatore fallimentare nei server della fallita;
- 4) Vero che, quanto meno a far data dall’anno 2010, la fallita SCA S.p.A. provvide ad accendere finanziamenti finalizzati all’acquisto dei veicoli nuovi ed usati attraverso la consegna ad istituti bancari di certificati di proprietà degli stessi, frutto di falsificazione materiale e della conseguente presentazione di



più certificati di proprietà per il medesimo veicolo a differenti istituti di credito, come riepilogato nei prospetti alle pagg. 41 e 42 della relazione ex art. 33 L.F. che si rammostra al teste (doc. 4);

5) Vero che, a far data, quanto meno dall'anno 2011, la fallita ha provveduto ad appostare all'attivo crediti per "note di credito da ricevere" da parte del gruppo \_\_\_\_\_ in realtà inesistenti (in quanto, una volta riscossi, rimanevano descritti in contabilità, poiché, anziché stornare la voce di credito quale contropartita dell'incasso, veniva registrato il ricavo), come riepilogato a pag. 53 dell'elaborato peritale che si rammostra (doc. 5);

6) Vero che, in data 6.2.2015 la fallita stipulava con \_\_\_\_\_ r.l. l'accordo che si rammostra (doc. 33);

7) Vero che, approfittando del ruolo acquisito quale azionista rilevante della fallita, il Dott. \_\_\_\_\_

ed i soggetti allo stesso riconducibili, ponevano in essere una serie di condotte pregiudizievoli per la fallita quali:

- l'imposizione del sig. \_\_\_\_\_ quale "responsabile vendite" di SCA per un corrispettivo di € 14.000,00 mensili (fatturati alla fallita di \_\_\_\_\_, con causale "messa a disposizione della nostra risorsa

-il noleggio \_\_\_\_\_ li vetture \_\_\_\_\_ per le quali quest'ultima non provvedeva al versamento dei canoni, viceversa, disponendo delle stesse per la vendita a terzi, come risulta dalla comunicazione dell'amministrazione di \_\_\_\_\_ ella mail 10.7.2015 che si rammostra (doc. 35);

8) Vero che, alla data del fallimento, \_\_\_\_\_ vantava crediti nei confronti \_\_\_\_\_ dei soggetti alla stessa riconducibili per € 447.548,07, come riepilogato nel prospetto a pag. 46 dell'elaborato peritale che si rammostra (doc. 5).

**Si indicano a testi sui capitoli 1, 2 e 4:**

**Si indicano a testi sui capitoli 3 e 5:**

**Si indicano a testi sui capitoli 6, 7 e 8:**

\*\*\*\*

Si chiede ammettersi CTU contabile volta all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale, con l'indicazione delle rettifiche delle poste di bilancio alla luce dei criteri che ne disciplinano la redazione, per l'esercizio di perdita del capitale sociale e per i successivi fino alla data del fallimento nonché all'individuazione degli indici della prosecuzione dell'attività di impresa caratteristica ed all'individuazione e quantificazione del danno cagionato.

\*\*\*\*

Si oppone la difesa deducente all'ammissione della totalità dei capitoli di prova per testi (numerati da 1 a 11) dedotti dalla difesa dei convenuti, avendo gli stessi nella loro totalità ad oggetto circostanze documentali o, comunque, da trovarsi documentalmente.

Si eccepisce l'incapacità a deporre dell'unico teste indicato dai convenuti, rag \_\_\_\_\_ revisore dei conti della fallita e, in tale veste, sottoscrittrice dell'accordo transattivo con la procura attrice prodotto sub doc. 79. impresa caratteristica ed all'individuazione e quantificazione del danno cagionato.

\*\*\*\*

Si oppone la difesa deducente all'ammissione della totalità dei capitoli di prova per testi (numerati da 1 a 11) dedotti dalla difesa dei convenuti, avendo gli stessi nella loro totalità ad oggetto circostanze documentali o, comunque, da trovarsi documentalmente.



Si eccipisce l'incapacità a deporre dell'unico teste indicato dai convenuti, ragioni revisore dei conti della fallita e, in tale veste, sottoscrittrice dell'accordo transattivo con la procedura attrice prodotto sub doc. 79".

**Per parti convenute:**

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:

In via pregiudiziale:

1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Fallimento \_\_\_\_\_ per genericità ed indeterminazione del petitum e della causa pendenti, come meglio esposto in atti, ex artt. 163 comma 3 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c., con ogni conseguente provvedimento di legge;

In via preliminare:

2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria svolta dal Fallimento \_\_\_\_\_ nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ e del Dott. \_\_\_\_\_ così come meglio esposto in atti;

Nel merito:

3. respingere, per tutte le ragioni esposte in atti e con ogni miglior formula, le richieste risarcitorie formulate dal Fallimento \_\_\_\_\_ nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ e del Dott. \_\_\_\_\_

in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e prive dei relativi presupposti di legge;

4. condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore del Dott. \_\_\_\_\_ e del Dott. \_\_\_\_\_ per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa;

In via subordinata:

5. nella denegata ipotesi di condanna del Dott. \_\_\_\_\_ il risarcimento di una qualsiasi somma in favore del Fallimento \_\_\_\_\_ limitare la loro relativa responsabilità al solo periodo in cui sono stati membri del Collegio Sindacale, alle specifiche condotte imputabili a ciascuno ed all'effettivo danno generato; comunque riducendo e rideterminando – sulla base di tutti i rilievi svolti in atti – la quota di danno imputabile a ciascuno e la quota di risarcimento di spettanza, anche con riguardo alla compartecipazione di altri soggetti, già considerati in citazione o da considerarsi come in narrativa;

6. sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle pretese del Fallimento \_\_\_\_\_ nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ rigettare tutte le eccezioni formulate dalla Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_ condannare la stessa terza chiamata Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_ e per essa – come contrattualmente previsto – il Rappresentante Generale per l'Italia \_\_\_\_\_ a manlevarlo e

tenerlo indenne da ogni conseguenza patrimoniale della condanna, con il conseguente obbligo di dare corso e di farsi carico di tutte le attività cui fosse condannato lo stesso Dott. \_\_\_\_\_ e di pagare tutte le somme eventualmente accordate in favore del Fallimento \_\_\_\_\_

7. sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle pretese del Fallimento \_\_\_\_\_ nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ rigettare tutte le eccezioni formulate dalla Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_ condannare la stessa terza chiamata Compagnia di Assicurazione \_\_\_\_\_ in persona del proprio legale

rappresentante pro tempore, con sede legale in \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_ a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni conseguenza patrimoniale della condanna, con il conseguente obbligo di dare corso e di farsi carico di tutte le attività cui fosse condannato lo stesso Dott. \_\_\_\_\_ e di pagare tutte le somme eventualmente accordate in favore del Fallimento \_\_\_\_\_

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad IVA, CPA ed oneri di legge.

In via istruttoria:



Senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sulla Procedura, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 10 febbraio 2021 depositata in favore del \_\_\_\_\_ nonché per il rigetto di tutti quelli ex adverso dedotti. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero ammessi i capitoli di prova per testi avversari, come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 2 marzo 2021, si chiede di essere ammessi alla relativa prova contraria, con il teste già indicato nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 10 febbraio 2021.

\*\*\*\*\*

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda ex adverso formulata”.

### **Per parte terza chiamata quegli assicuratori**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

#### **In via pregiudiziale**

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del Fallimento, per le ragioni indicate in narrativa;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ e delle correlate pretese risarcitorie avanzate nel presente giudizio, per le ragioni indicate in narrativa;

#### **Nel merito, in via principale**

- respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova per i motivi indicati in narrativa e. conseguentemente ed in ogni caso, rigettare la domanda di manleva avanzata dal Dott. \_\_\_\_\_ nei confronti degli Assicuratori;

#### **Nel merito, in via subordinata**

nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande svolte nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ respingere le domande di manleva svolte nei confronti degli Assicuratori per una o più delle ragioni indicate in narrativa;

#### **Nel merito, in via ulteriormente subordinata**

- nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. \_\_\_\_\_ e della domanda di manleva da questi svolta, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto dagli Assicuratori esclusivamente in base alla Polizza (come definita in atti):

(i) nei limiti della responsabilità attribuibile al Dott. \_\_\_\_\_ previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i convenuti, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate;

(ii) entro il limite massimo di indennizzo per Richiesta di Risarcimento ed in aggregato pari a Euro 2.500.000,00, e comunque previa applicazione della franchigia pari ad Euro 10.000,00 per ogni richiesta di risarcimento, sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza”.

### **Per parte terza chiamata:**

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così provvedere:



**- in via preliminare:**

- 1) dichiarare che tutti i diritti del dott. \_\_\_\_\_ scaturenti dalla polizza \_\_\_\_\_ Assicurazioni n. 1/57392/122/116761186 si sono irrimediabilmente e definitivamente estinti per l'intervenuta prescrizione a causa del decorso del termine biennale di prescrizione sancito dall'art. 2952 c.c. II e III comma;
- 2) per l'effetto, dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione di ogni preteso diritto del dott. \_\_\_\_\_ ad essere garantito, manlevato e tenuto indenne dalla comparente Compagnia Assicurativa \_\_\_\_\_ da ogni conseguenza patrimoniale della condanna e, dunque, da qualsivoglia pregiudizio economico scaturente dal presente giudizio per essere decorso inutilmente il termine di prescrizione sancito dal richiamato art. 2952 c.c. ed, in conseguenza, rigettare la domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della comparente \_\_\_\_\_

**- nel merito:**

- 3) rigettare la domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ perché inammissibile, improcedibile ed infondata nel merito per tutti i motivi esposti in premessa che di seguito si abbiano per ripetuti e trascritti;
- 4) dichiarare l'inefficacia della garanzia della polizza n. 1/57392/122/116761186 stipulata tra il dott. \_\_\_\_\_ e la comparente Compagnia \_\_\_\_\_ in forza della condizione particolare di polizza 732, comma n. 2 (Esclusioni) e in forza della condizione particolare di polizza 732, comma n. 4 (Validità della garanzia) per tutti i motivi esposti in premessa;
- 5) dichiarare che il dott. \_\_\_\_\_ è decaduto dalle garanzie di polizza atteso che il sinistro per cui è causa non risulta essere stato comunicato dal dott. \_\_\_\_\_ alla comparente Compagnia nei termini di legge con evidente violazione anche della disciplina di cui agli artt. 1913 e 1915 C.C.;

**- in subordine:**

- 6) nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della comparente Compagnia, in accoglimento della sollevata eccezione del limite di scoperto di cui alla condizione particolare di polizza n. 732, comma n. 3, si chiede che, fermi i limiti del massimale di polizza, qualsiasi somma che venga liquidata in favore della parte istante e posta a carico della comparente Compagnia sia necessariamente decurtata di un importo pari al 10%, il cui relativo importo resti a carico esclusivo dell'assicurato dott. \_\_\_\_\_ con un minimo non indennizzabile di euro 2.500,00;
- 7) nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della comparente Compagnia si chiede che, in accoglimento della eccezione di franchigia di cui alla condizione particolare di polizza 723, fermi i limiti del massimale di polizza e fermi i limiti dello scoperto di polizza, qualsiasi somma venga liquidata in favore della parte istante e posta a carico della comparente Compagnia sia decurtata della somma di euro 1.000,00, il cui importo resti a carico esclusivo dell'assicurato dott. \_\_\_\_\_
- 8) nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della comparente Compagnia, ferme le eccezioni di cui ai capi che precedono, si chiede che, in caso di condanna in solido dei convenuti dott. \_\_\_\_\_ e dott. \_\_\_\_\_ la garanzia della polizza assicurativa \_\_\_\_\_ valga esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile al solo dott. \_\_\_\_\_ con esclusione nel vincolo di solidarietà;

**- in ogni caso:**

- 9) nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, manleva e pagamento formulata dal dott. \_\_\_\_\_ nei confronti della comparente Compagnia, in accoglimento della sollevata eccezione di massimale di cui alla condizione particolare di polizza 732, comma n. 3, si chiede che, ferme le eccezioni di cui ai capi che precedono, qualsiasi somma che venga liquidata in favore della parte istante e posta a carico della comparente Compagnia dovrà essere



necessariamente contenuta entro e non oltre il limite del massimale di polizza pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) come meglio precisato in premessa.  
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.

### MOTIVI DELLA DECISIONE,

#### I. Allegazioni, domande ed eccezioni delle parti.

Con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 20 giugno 2019 (doc. 1), il Fallimento \_\_\_\_\_ ) (di seguito: il “Fallimento”, nonché, con riferimento alla società fallita: \_\_\_\_\_ o la “Società”) ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Dott. \_\_\_\_\_ di seguito \_\_\_\_\_ ed il Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quali ex sindaci della società fallita – rispettivamente il primo quale sindaco effettivo e poi presidente del collegio sindacale dal 29.06.2005 alla data del fallimento; il secondo quale sindaco effettivo dal 28.06.2008 alla data del fallimento -, esercitando nei loro confronti azioni qualificabili ex art. 146 l.f. – cioè azione sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2407 c.c.) ed azione dei creditori (artt. 2394, 2394 bis e 2407 c.c.) - e deducendo nei loro confronti, invero in modo assai generico, la violazione degli obblighi di conoscenza, vigilanza, controllo e reazione di cui all’art. 2403 c.c. <sup>(1)</sup> in relazione a tre condotte di *mala gestio* poste in essere dagli amministratori – solo due dedotte quali titoli risarcitori -, come precisate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (pag. 12):

1. Illecita prosecuzione dell’attività economica negli anni 2012/2015 dopo che, al 31.12.2011 [cfr. citazione, fg. 18 (le pagine dell’atto di citazione non sono numerate)], si era verificata la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c., cioè la perdita della continuità aziendale;
2. Solo in chiave di supporto strumentale al primo addebito: redazione dei bilanci degli esercizi 2008-2015 in violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza, redigendoli in modo da occultare perdite e passività e da fornire così la base contabile formale utile alla prosecuzione dell’attività economica della Società;
3. omessa vigilanza sulle vicende relative all’aumento di capitale deliberato in data 29.6.2015 con danno di € 447.548,07.

<sup>1)</sup> Cfr. per tutte, da ultimo, Cass. n. 28357 del 2020 e Cass. n. 24045 del 2021.



Quanto all'addebito di cui al superiore punto 1., la sua formalizzazione è stata univocamente ed inequivocabilmente espressa e ribadita in atto di citazione ai fogli 17, 18, 19, 20 ed al foglio 33 (schema riassuntivo del danno collocato proprio prima delle conclusioni) nonché in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. a pag. 12. Milita altresì nello stesso senso definitivamente la quantificazione del danno che copre esplicitamente il periodo dal 2012 al 2015 ed è indicato in € 15.757.647,00 in recepimento di quanto dedotto nella relazione dei CTP

(di seguito: Relazione doc. 5 att.) ai par. 6.2.1 e 6.2.3., quantificazione inizialmente superiore poi corretta al valore indicato nella "Nota di integrazione" del 29.05.2019 (doc. 6).

In particolare, a pag. 93 della Relazione figura lo schema riassuntivo delle ipotesi di danno dedotte da parte attrice che, corretto secondo le indicazioni della Nota di integrazione, riporta:

#### **"Ipotesi di danno**

*7.1.1) Acquisto del credito per Finanziamento Soci  
In SCAR - Emissione prestito Obbligazionario  
Convertibile*

**Danno** Euro 6.852.000 + 439.912 [n.d.e.: nella Relazione: 419.912]  
**Periodo** Settembre/dicembre 2009

*7.1.2) Finanziamenti*

**Danno** Euro 1.000.000  
**Periodo** Gennaio 2008

*7.1.3) Concessione di garanzie a favore delle società  
collegate*

**Danno** Euro 3.567.235  
**Periodo** Marzo/novembre 2007

*7.1.4) Depauperamento patrimoniale dovuta alla  
scissione a beneficio d (attivo - passivo  
trasferito) + oneri fitti ingiustificati*

**Danno** Euro 8.058.003 + 7.451.139(1) = Euro 15.509.143  
**Periodo** Settembre 2010

*7.1.5) Operazioni successive all'aumento di capitale  
sociale operato nell'esercizio 2015*

**Danno** Euro 447.548  
**Periodo** Esercizio 2015

*7.2) Indebita prosecuzione dell'attività sociale per  
effetto dell'intervenuta causa di scioglimento  
(periodo 2012/2016)*

**Danno** Euro 15.757.647 [n.d.e.: nella Relazione: 16.585.583]  
**Periodo** Esercizi dal 2012 alla data di fallimento".



In particolare, nella Nota di integrazione si legge che la somma di Euro 15.757.647 costituisce il “*Pregiudizio economico dell’attività non conservativa, dal 2012 al Fallimento*”.

Se ne desume, in punto di “*editio actionis*”:

- a) la conferma della contestazione di prosecuzione illecita dell’attività economica della Società in relazione alla causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. *sub specie* di perdita della continuità aziendale, desumibile sia dalla coincidenza tra il momento in cui essa si sarebbe verificata quale indicato negli scritti difensivi attorei utili ed il momento indicato nella Relazione sia dalla conseguente coincidenza del periodo rilevante considerato negli scritti difensivi con quello considerato nella Relazione in questione (2012-2015);
- b) la conferma che non è stato mosso un addebito di prosecuzione indebita dell’attività economica della Società a seguito della perdita del capitale sociale, a fronte, da un lato della ripetuta ed assoluta chiarezza dei richiami normativi all’art. 2484 comma 2 n. 2 c.c., dall’altro del mancato richiamo dell’art. 2484 comma 2 n. 4 c.c., dall’altro ancora del riferimento del tutto confuso in atto di citazione alla “perdita del capitale sociale” che sarebbe avvenuta nell’anno 2012, a fronte di indicazioni della Relazione che lo collocavano invece nell’esercizio 2013, infine nel riferimento ad un “dissesto” che si sarebbe verificato dopo la perdita della continuità aziendale e segnatamente “con la chiusura dell’esercizio 2014” (fg. 21), salvo tuttavia doversi notare che il danno relativo a questa confusa e generica allegazione – cioè la differenza dei netti patrimoniali dal 31.12.2014 al 31.12.2015 con detrazione degli oneri di liquidazione (cfr, oggi, il disposto dell’art. 2486, comma 2, c.c. ricettivo di risalente e costante indirizzo giurisprudenziale anche di legittimità) – non è stato a sua volta nemmeno allegato.

\* In ogni caso, ogni dubbio in ordine all’estensione del *thema decidendum* è stato definitivamente fugato dallo stesso attore, laddove nella sede deputata, cioè in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha precisato:

- (i) quanto all’addebito sub 1.: “- *gli addebiti formulati nei confronti dei convenuti, si risolvono entrambi nella contestazione del mancato adempimento, da parte del Collegio Sindacale di cui gli stessi erano componenti, degli obblighi di allerta imposti dalla legge e dallo Statuto, con conseguente concorso dei convenuti nella causazione di:*



*a) un danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'attività aziendale successivamente al verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 2 c.c., pari ad € 15.757.647,00 (cfr tab. 1 allegata al doc. 6 attoreo) agli stessi attualmente imputato in ragione di 1/7 (atteso il concorso con i tre componenti del Consiglio di amministrazione, con il revisore dei conti e con il terzo componente del Collegio Sindacale) [...];*

(ii) quanto all' addebito sub 3.:

*"[...] b) un danno derivante dall'omessa vigilanza sulle modalità di apparente esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data 29.6.2015, quantificato (in ragione delle sole attività distrattive poste in essere dal socio apparente dai soggetti ad essa collegati, come riepilogate a pagina 31 in atto di citazione) in € 447.548,07 [...]" (pag. 5);*

(iii) Quanto alle operazioni anteriori all'anno 2012, pur menzionate in atto di citazione (pfg. 7 e ss.) e indicate nella Relazione come foriere di danni, il Fallimento ha precisato che esse non sono state contestate come tali, e invece esposte *"nella narrativa dell'atto di citazione solo ai fini di una corretta ricostruzione storica"* (Pag. 12).

(iv) Nessuna domanda come proposta e formalizzata dal Fallimento nei confronti dei convenuti riguarda danni derivanti da ipotetica prosecuzione dell'attività economica di dopo il sopravvenire della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.

Le domande attoree come precisate sono fondate essenzialmente sulle risultanze della Relazione sulla relazione ex art. 33 l.f. redatta dal curatore del fallimento (di seguito: la "Relazione ex art. 33") e su provvedimenti del Tribunale di Como che ha negato l'ammissione al passivo dei crediti professionali vantati dai convenuti verso la Società assumendo inadempimenti di costoro agli obblighi derivanti dalla funzione sindacale svolta.

- Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, deduzione e domanda ed eccependo in particolare:
  - (i) Nullità dell'atto di citazione per non avere il fallimento attore identificato ed allegato le singole condotte omissive e gli specifici inadempimenti di cui si sarebbero resi protagonisti i convenuti ed essersi limitato ad elencare una serie di atti gestori – per lo



più *per relationem* rispetto alla Relazione ed alla Relazione ex art. 33 ed in modo inammissibile - senza che sia stato possibile comprendere in che modo gli stessi, nel concreto, siano risultati pregiudizievoli per la Fallita. Correttamente i convenuti hanno eccepito che le carenti allegazioni che il Fallimento attore avrebbe dovuto esplicitare illustrando i fatti costitutivi del diritto azionato – qui il preteso diritto risarcitorio del Fallimento per somme assai elevate – non possono essere surrogate dai documenti prodotti, secondo costante giurisprudenza di legittimità. I convenuti hanno poi contestato l'indeterminatezza delle condotte produttive di danno, della identificazione dei danni, della loro quantificazione, dei criteri di ripartizione del danno per quote. Parti convenute ne inferivano la violazione dell'art. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e quindi del loro diritto di difesa e contraddittorio non essendo state poste in grado di comprendere gli addebiti loro mossi con conseguente nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.

- (ii) Prescrizione del diritto risarcitorio azionato in causa sub specie di azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., atteso che, non trovando applicazione nei confronti dei sindaci il disposto né dell'art. 2941 n. 7 c.c., né dell'art. 2393 comma 4 c.c., la prescrizione decorre dal momento in cui è stato commesso il presunto fatto illecito, a prescindere dalla esteriorizzazione del conseguente danno. Ne consegue che sarebbero prescritte tutte le voci di danno riferite a condotte anteriori al 20 giugno 2014, cioè precedenti di oltre 5 anni la data di notifica dell'atto di citazione. Sarebbero poi ininfluenti le comunicazioni del Fallimento in data 28 aprile 2016 e 21 febbraio 2018, non qualificabili come atti interruttivi della prescrizione in quanto non contenenti specifica richiesta di pagamento né messa in mora.

Con riferimento all'azione dei creditori ex art. 2394 c.c., posto che la giurisprudenza colloca la decorrenza del termine prescrizione nel momento in cui l'insufficienza patrimoniale diviene percepibile all'esterno, avendo la Relazione collocato la perdita della continuità aziendale di nel 2007 per poi divenire "palese" nel 2010, l'azione sarebbe prescritta dal 2012 o, al più tardi, dal 2015. In particolare, la percepibilità dell'insufficienza patrimoniale non potrebbe identificarsi nella



dichiarazione di fallimento, essendo quella nozione diversa dall'insolvenza di cui all'art. 5 l.f.

Né si potrebbe fare riferimento al disposto dell'art. 2947 comma 3 c.c., essendo stata archiviata ogni ipotesi accusatoria.

Rimarrebbe dunque esperibile la sola azione di responsabilità sociale per le condotte successive al 20 giugno 2014.

- (iii) Mancata produzione in giudizio degli allegati alla Relazione ex art. 33 ed alla Relazione
- (iv) Nel merito, in estrema sintesi, i convenuti, preso atto delle inequivoche precisazioni di parte attrice in ordine alle domande proposte, hanno eccepito:
- a) la perdita di continuità aziendale non rientra nella disposizione di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c.;
  - b) in ogni caso non aveva perduto la continuità aziendale nell'anno 2012, ma, al più a metà dell'anno 2015, quando si era verificato il mancato perfezionamento dell'aumento di capitale da parte di e a seguito di tali vicende, nel dicembre dello stesso anno aveva revocato la concessione. Sulla base di tale circostanza, peraltro, il collegio sindacale aveva intimato l'immediata convocazione dell'assemblea dei soci (doc. 31 conv), cui sarebbero seguiti la messa in liquidazione di lì a due mesi (febbraio 2016) e poi la dichiarazione di fallimento (9 marzo 2016).
  - c) Nessun danno è stato addebitato ai convenuti in base all'operazione di aumento di capitale deliberato il 29 giugno 2015.
  - d) Le condotte dissipative contestate: - non sono provate, poiché allegate in base a meri prospetti redatti dalla curatela senza che siano state versate in atti le fatture ed i documenti contabili che dovrebbero fondare le relative contestazioni; - nella prospettiva stessa del Fallimento, costituiscono condotte dolose poste in essere dagli amministratori in concorso ed a favore di soggetti terzi, e sono state perpetrate mediante la realizzazione di operazioni commerciali formalmente corrette, dunque insuscettibili di fondare una responsabilità del collegio sindacale.



- A seguito di chiamata di terzo in manleva e garanzia operata dal convenuto I si sono costituiti in giudizio *assicuratori* (di seguito: ' ), deducendo, eccependo e domandando in via principale e gradata, in estrema sintesi, quanto segue:
  - (i) in via pregiudiziale, la declaratoria della nullità dell'atto di citazione;
  - (ii) prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dal Fallimento nei confronti del convenuto
  - (iii) nel merito, il rigetto delle domande proposte dal Fallimento nei confronti del convenuto perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva/indennizzo avanzata dall'Assicurato nei confronti degli esponenti Assicuratori;
  - (iv) in ipotesi di condanna o comunque di accertamento di qualsivoglia responsabilità del convenuto nella causazione dei danni per cui è causa: l'esclusione e/o limitazione e/o la riduzione dell'eventuale obbligo indennitario de in base alle previsioni di Polizza e di legge (massimale indicato € 2.5000.000).
- A seguito di chiamata di terzo in manleva e garanzia operata dal convenuto si è costituita in giudizio (di seguito: deducendo, eccependo e domandando in via principale e gradata, in estrema sintesi, quanto segue:
  - (i) prescrizione di ogni preteso diritto del convenuto ad essere garantito, manlevato e tenuto indenne da
  - (ii) inefficacia della garanzia di polizza;
  - (iii) decadenza dai diritti di polizza;
  - (iv) limite di risarcimento e scoperto;
  - (v) franchigia di polizza;
  - (vi) limitazione del massimale di polizza (€ 300.000).
- Pari convenute, nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1 e 3 c.p.c. hanno ampiamente contrastato le allegazioni, eccezioni e domande delle assicurazioni terze chiamate, deducendo, tra l'altro, sia la copertura per l'attività di sindaco, sia la tempestiva denuncia del sinistro (doc. 47 e 49 conv.)



## II. Eccezioni preliminari processuali e di merito. Rigetto

La preliminare eccezione attorea relativa alla nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione al disposto dell'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. non può trovare accoglimento.

Invero la norma invocata prevede, quali fattispecie di invalidità dell'atto introduttivo del processo, vizi radicali, quali l'omissione o la "assoluta incertezza" della cosa oggetto della domanda ovvero la "mancanza" della "esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda". Solo vizi estremi giustificano dunque la declaratoria di invalidità e l'inesco della costosa e defaticante fase di integrazione della domanda ai sensi dei successivi commi 5 e 6 dello stesso art. 164 c.p.c. Tutto ciò anche in relazione alle possibilità di integrazione e precisazione delle domande ammesse in memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

Deve quindi essere senz'altro seguito quell'indirizzo della Corte di cassazione che ha considerato come non ogni carenza od oscurità di allegazione si risolve nella nullità dell'atto di citazione, ma solo quelle così radicali che, rientrando nelle fattispecie previste, ostacolano drasticamente le possibilità di difesa di controparte, mentre le altre, quando esistenti, ben potranno risolversi nel giudizio di merito relativo alla mancata prova di elementi essenziali di fattispecie e quindi nel rigetto della domanda.

Nel caso di specie il *petitum* fatto valere dal Fallimento attore nei confronti dei convenuti è letteralmente esplicitato in modo chiarissimo, mentre incertezze nell'allegazione della *causa petendi* da un lato sono state rimediate – come ben colto anche dai convenuti – in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, per altro verso, non hanno ostacolato l'esercizio del diritto di difesa dei convenuti, risultato approfondito, diffuso, particolareggiato.

Carenze e discrasie di allegazione ma anche e soprattutto vizi di sussunzione in diritto, pur esistenti, devono invece essere considerati sul diverso piano del giudizio di merito, come si dirà nel prosieguo.

\* Parimenti infondate sono le eccezioni di prescrizione del diritto risarcitorio / dell'azione sollevate dalle parti convenute e da \_\_\_\_\_ per la dirimente e più liquida ragione che il



decorso dei termini prescrizionali relativi ai diritti risarcitori della Società e dei creditori sono stati utilmente interrotti con le missive in data 28 aprile 2016 (doc. 47 att.) e 28 febbraio 2018 (doc. 53 att.) inviate dai difensori del Fallimento ai convenuti e da costoro ricevute.

Si tratta di missive recanti specifica indicazione dei fatti addebitati e dei danni provocati e preannuncio delle relative azioni risarcitorie, con invito a formulare proposte transattive. Si tratta pertanto, contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, di atti perfettamente idonei ad interrompere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., con conseguente esclusione di ogni effetto estintivo del decorso del termine prescrizionale relativo ad atti di *mala gestio* in tesi compiuti a decorrere dall'inizio dell'anno 2012 (asserita perdita della continuità aziendale) e nell'anno 2015 (atti distrattivi/dissipativi per oltre € 447.000).

### **III. La domanda risarcitoria proposta dal Fallimento *ut supra* sub 1. Rigetto.**

La domanda risarcitoria basata sull'addebito di *mala gestio* costituito dall' illecita prosecuzione dell'attività economica di in chiave non conservativa e con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. per carenza di continuità aziendale dall'anno 2012 è anzitutto infondata in diritto.

L'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. prevede che la si scioglie per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

L' oggetto sociale cui la norma si riferisce – per interpretazione letterale perfettamente coerente con la *ratio legis* (cfr. art. 12 prel.) - non si può che identificarsi nell'attività economica che la società in statuto ha dichiarato di svolgere (art. 2328, comma 2, n. 3 c.c.).

La giurisprudenza ha poi chiarito che quella impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve essere attuale, definitiva ed irreversibile, dunque tale da rendere inutile la permanenza del vincolo sociale <sup>(2)</sup>.

Viceversa, non rientra nella fattispecie la sopravvenuta impossibilità di conseguire – non già l'oggetto ma – lo scopo generale di ogni società commerciale, cioè la realizzazione di un profitto (art. 2247 c.c.).

<sup>2)</sup> Cass., n. 2076 del 1974; Cass., n. 4683 del 1981.



Invero, lo scopo della società non può essere confuso con l'attività prevista per conseguirlo – cioè appunto il suo oggetto - non solo per la generale eterogeneità di questi concetti, ma perché lo stesso legislatore opera molto chiaramente la distinzione, sia negli artt. 2328 n. 3, 2463 n. 3, 2437 let. a) c.c. – in cui si parla espressamente di “attività” –, ma soprattutto nell' art. 2497-quater let. a) dove si pone in alternativa una “trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale” (così, ad esempio la trasformazione della Holding da società lucrativa a società cooperativa o associazione o fondazione), con una delibera “della modifica dell'oggetto sociale che consenta l'esercizio di attività che alterino le condizioni economico-patrimoniali della società eterodiretta”.

Ne rimane già per questo confermato che l'esercizio diseconomico dell'attività sociale è estraneo all'area applicativa della fattispecie di scioglimento di cui si discorre.

Ciò posto, i connotati della fattispecie di scioglimento sono comunque incompatibili con quella di (mancanza di) continuità aziendale, come definita generalmente dallo IAS n. 1 e dal Principio di Revisione n. 570.

Occorre notare in premessa che la continuità aziendale è considerata, in relazione al disposto dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1 c.c. dedicato ai “*Principi di redazione del bilancio*”, quale presupposto, di natura prospettica, di valutazione delle voci di bilancio.

In quest'ottica essa è definita dal Principio Contabile Internazionale (IAS) 1 come “*capacità dell'impresa di continuare a operare come una impresa in funzionamento*” dunque in presenza di alternative realistiche alla liquidazione (par. 24).

Aggiunge, per quel che qui rileva (par. 25):

*“Nel determinare se il presupposto dell'impresa in funzionamento è applicabile, la direzione aziendale deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro, che dovrebbe essere almeno relativo, ma non limitarsi, ai dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l'impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia pertinente può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale potrebbe aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”.*

Analogamente, il Principio di revisione 570 al par. 2 prevede:

*“il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti*



utilizzando il presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte [...]”.

E al par. 5:

“La valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento effettuata dalla direzione comporta una valutazione, in un dato momento, I IAS 1, Presentazione del bilancio, paragrafi 25-26. 1-bis OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, paragrafo 59 c). 4 sull'esito futuro di eventi o circostanze per loro natura incerti. Ai fini di tale valutazione rilevano i seguenti fattori: • il grado di incertezza associato all'esito di un evento o di una circostanza aumenta significativamente quanto più l'evento, la circostanza ovvero l'esito si collocano in un futuro lontano. Per questo motivo, la maggior parte dei quadri normativi sull'informazione finanziaria che richiedono esplicitamente una valutazione da parte della direzione specificano anche il periodo in relazione al quale essa deve prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili; • le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni, sono elementi che influiscono sulla valutazione circa l'esito di eventi o circostanze; • qualsiasi valutazione sul futuro si basa sulle informazioni disponibili nel momento in cui viene formulata. Eventi successivi possono dar luogo a esiti non coerenti con valutazioni che erano invece ragionevoli al momento della loro formulazione”.

Nelle annesse “Linee guida”, sono poi elencati “Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento”,

con la precisazione preliminare che “A3. Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa”.

Gli esempi di eventi/circostanze che possono fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale, sono una ventina, tra indicatori finanziari, gestionali ed “Altri” <sup>(3)</sup>.

### <sup>3)</sup> “Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.



Con l'avvertenza che: *“La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere attenuata da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di approvvigionamento”.*

Orbene, se si confronta la nozione di continuità aziendale quale risultante dalle fonti di prassi contabile sopra indicate e la fattispecie normativa di cui all'art. 2484, comma 1, n. 2 c.c., ci si avvede ben presto di quanto segue.

- La fattispecie di scioglimento attiene ad una valutazione circa una situazione attuale, definitiva ed irreversibile in cui versa la società, mentre la valutazione circa la sussistenza o la mancanza di continuità aziendale è di natura prospettica, cioè ha a che fare con previsioni circa il futuro della società in un determinato arco temporale (12 mesi), e, come tale, attiene ad una situazione non definitivamente cristallizzata ed invece tipicamente reversibile. Si tratta di prospettive valutative all'evidenza non compatibili tra loro.
- Nella “fattispecie” di continuità aziendale rientrano fattori di natura e tipologia disparate, molti dei quali *ictu oculi* estranei al tema della possibilità/impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.

---

#### **Indicatori gestionali**

- *intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività; 8 Si vedano i paragrafi 15, 15(1) e A41 del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701. 8-bis Si veda la sezione “Introduzione ai Principi di Revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10: Considerazioni specifiche per le amministrazioni pubbliche”. 9 (omissis) 11*
- *perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;*
- *perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;*
- *difficoltà con il personale;*
- *scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;*
- *comparsa di concorrenti di grande successo.*

#### **Altri indicatori**

- *capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;*
- *procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;*
- *modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;*
- *eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti”.*



- Le fattispecie descritte dall'art. 2484 c.c. sono tipiche e, come tali, esprimono un'esigenza di certezza che non pare compatibile con la natura stessa della valutazione sulla continuità aziendale come connotata nei principi contabili sopra indicati in termini di "dubbio significativo", connotazione peraltro che ben si accorda con la natura prognostica della valutazione.
- Può accadere che un evento considerato quale "indicatore" utilizzabile per la valutazione circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale possa, di fatto ed in concreto, determinare la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Così è, ad esempio, per eventi catastrofici non adeguatamente assicurati o per la revoca di autorizzazioni amministrative a svolgere l'attività oggetto della società. Oppure, come nel caso di specie, per la risoluzione, da parte di Mercedes, del contratto di concessione dell'attività di distribuzione di autovetture recanti qual marchio, avvenuta alla fine del 2015. Tuttavia, in tal caso, è giuridicamente irrilevante, ai fini qui considerati, che esso evento determini il venir meno della continuità aziendale, essendo invece rilevante che determini la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. E, come tale, esso deve essere specificamente allegato e provato dall'attore che deduce il suo verificarsi come causa di scioglimento della società.

Cioè, a fronte di una fattispecie così ampia e tutt'altro che tassativa descritta dalle fonti di prassi contabile, è irrilevante o addirittura fuorviante riferirsi ad essa quando si pretenda l'applicazione di norme che assumono a fattispecie rilevante eventi determinati, linguisticamente designati da significanti diversi, la cui sussistenza o meno bensì rileva ma del tutto indipendentemente dalla circostanza che essi siano eventualmente qualificabili anche in termini di "perdita di continuità aziendale". Così è, ad esempio, per l'insufficienza patrimoniale di cui all'art. 2394 c.c., per la "discesa del capitale sociale sotto il minimo legale" di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c., per il dissesto di cui art. 217, comma 1, n. 4 l.f. (art. 217, comma 1, n. 4 c.c.i.), per l'insolvenza di cui all'art. 5 l.f. (art. 2 let. b c.c.i.).

E così è anche per la situazione di "definitiva perdita della continuità aziendale", di individuazione pratica e priva di referente normativo preciso, quando, come spesso accade, riferita ad un disequilibrio finanziario tale che l'attività svolta risulterebbe irreversibilmente programmata alla distruzione di ricchezza e alla traslazione del rischio di impresa sui creditori o sia fotografata da bilanci prospettici che presentano cash flow negativi e in presenza di indici



economico-finanziari negativi dai quali emergerebbe che l'impresa non è più in condizioni di continuare a realizzare le proprie attività.

In tali casi la “definitiva perdita di continuità aziendale” o si risolve in realtà nelle diverse fattispecie normativamente previste di insufficienza patrimoniale, perdita del capitale sociale, insolvenza, dissesto, oppure, ma con diversa rilevanza rispetto al passato, si identifica in una manifestazione di quella prevista dall'art. 2086, comma 2, c.c. che tuttavia non riguarda lo scioglimento della società.

- La sistematica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza significativamente conferma il quadro interpretativo appena descritto.

Invero la fattispecie di perdita della continuità aziendale è posta dai principi fondanti previsti in materia – quelli stabiliti dal nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. - a presupposto dell'obbligo di reazione degli amministratori, in forma di adozione ed attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento, in vista del “*recupero della continuità aziendale*”. Con il ché è ribadita sia la natura prognostica del relativo giudizio che la sua reversibilità, connotati questi propri anche del concetto di crisi aziendale, quale definito dall'art. 2, let. a) c.c.i.

A tal proposito, in ordine al rapporto tra “crisi” e “perdita di continuità aziendale” letto nel quadro della descrizione di quest'ultima situazione quale restituita dai citati principi contabili e di revisione, non si può mancare di osservare che la prima fattispecie, per come definita, assorbe in sé molti, se non tutti, i parametri finanziari che quei principi ascrivono invece alla “continuità aziendale”. Se ne ricava che, sul piano normativo, la situazione di “perdita di continuità aziendale” è definibile per sottrazione dai parametri, criteri ed indicatori previsti dai principi contabili e di revisione, di tutte queglii eventi / situazioni di natura finanziaria che oggi vanno ricondotti alla fattispecie “crisi” di cui all'art. 2, let a) cit.

Ugualmente, situazioni “*deficit patrimoniale*” o “*capitale ridotto al di sotto dei limiti legali*” andranno ascritte non già alla fattispecie “perdita di continuità aziendale”, essendo piuttosto da ricondurre, per quel che qui rileva, alla fattispecie di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.

Né si tratta di distinzioni nominalistiche o inutili, poiché alle diverse fattispecie sopra indicate sono collegate discipline ben diverse in relazione ai poteri e doveri degli amministratori, dei sindaci, dei soci, con altrettanto diverse discipline delle loro responsabilità risarcitorie.



- La lettera delle innovazioni apportate dal “codice della crisi” all’art. 2484, comma 1, c.c., non fa confermare ulteriormente, a contrario (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*), la superiore ricostruzione ermeneutica. E’ stata aggiunta una fattispecie ulteriore di scioglimento della società data dalla apertura delle procedure di liquidazione giudiziale e controllata (n. 7 bis). Orbene, considerata l’importanza conferita alla situazione di perdita della continuità aziendale nella sistematica del diritto della crisi e la considerazione della liquidazione come *extrema ratio*, sembra ovvio inferirne che, se il legislatore avesse voluto fare anche della prima una causa di scioglimento della società l’avrebbe detto, inserendo un’altra ipotesi oltre l’unica invece aggiunta.
- Lunghi dal rivelarsi nominalistico, l’argomento da ultimo espresso ben si accorda con l’intenzione del legislatore, essendo del tutto disfunzionale, in vista del “recupero della continuità aziendale”, prevedere che quando essa fosse persa, la società versi in stato di scioglimento, con il conseguente sorgere, in capo agli amministratori, non solo dell’obbligo di attuazione di uno degli strumenti di soluzione della crisi previsti a quel fine, ma anche dell’inesco della fase liquidatoria ex artt. 2485 e ss. c.c., comportante di per sé dissoluzione di ricchezza ed assai più difficilmente reversibile ex art. 2487 ter c.c.

Alla stregua delle superiori considerazioni risulta l’estraneità della situazione di “perdita di continuità aziendale” alla fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c.

Nel caso di specie, il Fallimento attore – peraltro con allegazioni del tutto generiche, non precisamente ricavabili a mezzo di altrettanto generici richiami alla Relazione ed alla Relazione ex art. 33 l.f. – ha inteso ricondurre la “perdita di continuità aziendale” - *sub specie* di disequilibrio finanziario/incapacità prospettica di adempiere alle obbligazioni/indicatori di bilancio negativi/non realizzazione degli assunti del piano di rilancio-risanamento del 2010/falsificazione di bilanci (Relazione r. 5.4, 6.2.1.) - alla fattispecie di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c. per desumerne l’inadempimento da parte degli amministratori degli obblighi di cui agli artt. 2485 e ss. c.c. e, in particolare, di quello di gestione esclusivamente conservativa di cui all’art. 2486, commi 1 e 2, c.c.

Alla luce della superiore ricostruzione, non potendosi sussumere la prospettiva di perdita di continuità aziendale quale allegata – peraltro in modo generico ed impreciso – da parte attrice nella fattispecie di cui all’art. 2484 comma 1, n. 2 c.c., risulta insussistente lo stato di scioglimento di



sulla base del quale il Fallimento ha fondato l'allegazione degli inadempimenti prima degli amministratori ai loro doveri gestori e poi dei sindaci ai loro doveri di vigilanza, controllo e reazione, inadempimenti tutti che, per come allegati, dunque non sussistono.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea.

Rimangono assorbite le deduzioni/domande relative agli addebiti di *mala gestio ut supra* indicati sub I.2., considerata la loro natura dichiaratamente strumentale rispetto alla domanda risarcitoria qui considerata e la mancata formulazione di autonoma domanda risarcitoria che su di essi si fondasse.

#### **IV. La domanda risarcitoria proposta dal Fallimento *ut supra* sub I.3. Rigetto.**

Il fallimento ha formulato domanda risarcitoria relativamente a:

*“[...] b) un danno derivante dall'omessa vigilanza sulle modalità di apparente esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data 29.6.2015, quantificato (in ragione delle sole attività distrattive poste in essere dal socio apparente e dai soggetti ad essa collegati, come riepilogate a pagina 31 in atto di citazione) in € 447.548,07 [...]” (v. par. I).*

Orbene, per come la domanda è formulata emerge una evidente discrasia tra comportamento negligente ascritto ai sindaci (la *“omessa vigilanza sulle modalità di apparente esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato in data 29.6.2015”*) e i danni richiesti.

Questi, infatti, deriverebbero dalle seguenti operazioni, riportate a pag. 46 della Relazione a fg. 32 della citazione:



In particolare, nella Relazione \_\_\_\_\_ il danno per € 447.548 è direttamente ricollegato non già all'operazione di aumento di capitale deliberato il 29 giugno 2015 in se stessa considerata, bensì ad "operazioni successive" cioè a "condotte pregiudizievoli poste in essere dal dott. \_\_\_\_\_ e dai soggetti allo stesso riconducibili ai danni di \_\_\_\_\_ essendo il \_\_\_\_\_ il *dominus* del socio subentrato a seguito della sottoscrizione di quell'aumento di capitale. Ivi si legge:

"Il Curatore ha dettagliato nella propria relazione anche le specifiche condotte di depauperamento patrimoniale poste in essere dal Dott. \_\_\_\_\_ ed i soggetti a lui riconducibili (Sig. \_\_\_\_\_ e Sig. \_\_\_\_\_ già noti al tempo, alla cronaca nazionale, per i fatti riguardanti il fallimento del \_\_\_\_\_ di cui il Sig. \_\_\_\_\_ era socio di maggioranza, e per le trattative messe in atto per l'acquisizione del \_\_\_\_\_ mai eseguita): - "l'imposizione del Sig. \_\_\_\_\_ quale "responsabile vendite" di \_\_\_\_\_ per un corrispettivo di € 14.000,00 mensili (fatturate alla Fallita da Iris con causale "messa a disposizione della nostra risorsa \_\_\_\_\_"; - l'ottenimento del noleggio a \_\_\_\_\_ di vetture Mercedes, per le quali quest'ultima mai provvedeva al versamento dei canoni, viceversa disponendo delle stesse per la vendita a terzi (come riconosciuto dall'amministratore di \_\_\_\_\_ nella mail in data 10.7.2015 indirizzata al Dott. \_\_\_\_\_ che si allega – v. allegato n. 34); - soprattutto, intratteneva ripetuti rapporti con \_\_\_\_\_ rappresentando alla stessa il "piano di rilancio" di \_\_\_\_\_ L'ammontare del danno prodotto è ricostruito dal Curatore in Euro 477.548,07, secondo i dettagli di cui all'allegato n. 39 alla relazione ex art. 33 L.F., riepilogati nella seguente tabella (pag. 37 della relazione ex art. 33 L.F.)".



Se ne ricava immediatamente ed inequivocabilmente che nessuna delle operazioni commerciali ivi descritte è riconducibile alla condotta contestata dall'attore ai convenuti, cioè appunto l'omessa vigilanza sulla (precedente) operazione di ricapitalizzazione.

L'evidentissima carenza di nesso causale tra la condotta contestata ed i danni che ne sarebbero in tesi derivati è dirimente nel senso del rigetto della domanda attorea.

In ogni caso, anche volendo riferire -ma non si vede come - l'omesso controllo negligente dei sindaci non già all'operazione di ricapitalizzazione, ed invece a condotte degli amministratori poste in essere dopo l'aumento di capitale in rapporto con soggetti terzi gravitanti a vario titolo i poiché in vario modo legati e , comunque si giungerebbe ad un esito reietivo della domanda attorea.

Invero – a prescindere dall'eccezionale carenza di prova per mancata produzione della documentazione sottostante, talché l'allegazione attorea si ridurrebbe ad un elenco autoformato - anzitutto non è stato nemmeno dedotto che il Collegio Sindacale abbia assunto (né dovesse o potesse assumere, non avendone titolo) alcun ruolo nella formalizzazione e nella gestione dei rapporti contrattuali di cui si discute.

In secondo luogo, rientrando peraltro la sottoscrizione dei contratti suddetti nell'oggetto sociale nell'ordinaria attività operativa aziendale, i sindaci ben difficilmente, pur agendo con diligenza, avrebbero potuto avvedersi di anomalie, peraltro processualmente non allegate e comunque verificatesi solo in fase di esecuzione contrattuale.

Infine, la questione dei mancati pagamenti dei canoni di leasing delle autovetture, in assenza di particolari indici di allarme – nemmeno allegati da parte attrice – non avrebbero potuto essere utilmente rilevati dai sindaci, rientrando tale eventualità nel normale rischio imprenditoriale.

Tali valutazioni sono viepiù confermate dal fatto che si tratterebbe di condotte distrattive/dissipative, di natura dolosa e fraudolenta, commesse in concorso tra amministratori e soggetti terzi, il che renderebbe obiettivamente arduo ipotizzare una concorrente responsabilità colposa ed omissiva dei sindaci.

Dalle superiori considerazioni risulta l'infondatezza della domanda, che deve dunque essere rigettata.

\* La complessità della vicenda economico-aziendale di cui si discute, il previo espletamento da parte del fallimento di una CTP e la natura della decisione, in cui la componente processuale ha spiegato un ruolo rilevante, non consentono di ritenere integrati i presupposti della domanda, formulata dai convenuti, di condanna del fallimento attore ex art. 96 c.p.c.



**IV. Le domande dei convenuti verso i terzi chiamati. Rigetto.**

A seguito della reiezione delle domande di parte attrice verso i convenuti, non si è verificato il presupposto cui essi hanno condizionato le domande di manleva a garanzia verso i terzi chiamati.

E, per converso, la reiezione delle domande attoree comporta da un lato l'accoglimento della domanda principale di merito formulata dai                      e dall'altro comunque la mancata realizzazione del presupposto della responsabilità contrattuale di entrambi i terzi chiamati, cioè la verifica del sinistro.

Ne consegue che le domande dei convenuti verso i terzi chiamati devono essere rigettate.

**V. Il regime delle spese processuali.**

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza *ex artt.* 91 e ss. c.p.c.

Ne consegue che parte attrice deve essere condannata a pagare a parti convenute le spese di lite del presente giudizio che si liquidano – considerato il valore della causa e la sua complessità, il suo sviluppo processuale e la difesa di più parti alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni - in Euro 60.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

In punto di sopportazione delle spese di lite dei terzi chiamati vittoriosi a fronte della reiezione delle domande attoree la Corte di cassazione costantemente affermato:

*“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”* (Cass., n. 31889 del 2019; Cass., n. 10364 del 18/04/2023).

Nel caso di specie, non risultando arbitraria la chiamata in causa, da parte dei convenuti, dei loro assicuratori, le spese di lite devono essere poste in capo all'attore soccombente.

Esse vanno quantificate, anche in relazione al valore delle rispettive cause, ricavabili dai dedotti massimali di assicurazione, quanto ai                      secondo nota spese (€ 27.800,00 per compensi), e quanto ai                      - che non ha depositato memoria conclusionale di replica – in € 20.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

**I) RIGETTA** tutte le domande proposte da parte attrice FALLIMENTO

nei confronti di parti

**II) RIGETTA** tutte le domande rispettivamente proposte da parti convenute

**III) CONDANNA** parte attrice FALLIMENTO

a pagare a parti convenute

le spese di lite, che si liquidano in Euro 60.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

**IV) CONDANNA** parte attrice FALLIMENTO

le spese di lite, che si liquidano in Euro 27.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

**V) CONDANNA** parte attrice FALLIMENTO

a pagare a parte terza chiamata

spese di lite, che si liquidano in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 3 novembre 2022

Il Presidente estensore

ANGELO MAMBRIANI

